

I LAVORI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE, ELETTA IL 2 GIUGNO 1946, AVEVA IL COMPITO DI ELABORARE IL NUOVO TESTO COSTITUZIONALE.

FIN DALLA PRIMA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA APPARVE CHIARAMENTE CHE IL NUMERO DEI COMPONENTI ERA ECCESSIVO PER POTERE ELABORARE UN TESTO COSTITUZIONALE; PERCIÒ, SI DECISE DI ISTITUIRE UNA COMMISSIONE RISTRETTA, COMPOSTA DA 75 DEPUTATI, ALLA QUALE VIENE AFFIDATO IL COMPITO DI PREDISPORRE UN PROGETTO DI COSTITUZIONE.

LA COMMISSIONE DEI 75 VENNE ARTICOLATA A SUA VOLTA IN TRE SOTTOCOMMISSIONI:

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI.

ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO.

RAPPORTI ECONOMICI SOCIALI.

IL PROGETTO DI COSTITUZIONE SI COMINCIÒ A DISCUTERE IN AULA DAL 4 MARZO 1947 E IL TESTO DEFINITIVO, SOTTOPOSTO ALL'ESAME AL VOTO DI TUTTA L'ASSEMBLEA COSTITUENTE, VENNE APPROVATO IL 22 DICEMBRE 1947. A DISTANZA DI CINQUE GIORNI (27 DICEMBRE) LA COSTITUZIONE VENNE PROMULGATA E IL PRIMO GENNAIO 1948 ENTRÒ IN VIGORE.

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

LA COSTITUZIONE COMPRENDE 139 ARTICOLI ED È DISTINTA IN DUE PARTI PRINCIPALI: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI E ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA, PRECEDUTE DAI PRINCIPI FONDAMENTALI E SEGUITE DALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI.

I PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTICOLI 1-12) CONTENGONO I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA COSTITUZIONE: LA SOVRANITÀ POPOLARE I DIRITTI INVIOLABILI IL DIRITTO AL LAVORO, IL RIPUDIO DELLA GUERRA, L'UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE, IL SOLIDARISMO ECCETERA.

LA PARTE PRIMA (DIRITTI DOVERI DEI CITTADINI, ARTT. 13-54) REGOLA IL RAPPORTO FRA LO STATO E I CITTADINI E SI DIVIDE IN:

RAPPORTI CIVILI (LIBERTÀ PERSONALI)

ETICO SOCIALI (FAMIGLIA, SALUTE, DIRITTO ALLO STUDIO ECCETERA.)

ECONOMICI (TUTELA DEL LAVORO, DIRITTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE)

POLITICI (DIRITTO DI VOTO, DOVERI DEI CITTADINI).

LA PARTE SECONDA (ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA, ARTT. 55-139) PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI ORGANI FONDAMENTALI DELLO STATO E LE LORO COMPETENZE: IL PARLAMENTO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL GOVERNO, LA MAGISTRATURA, LE AUTONOMIE LOCALI, (REGIONI, PROVINCE, COMUNI), LE GARANZIE COSTITUZIONALI.

INFINE, LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (18 ARTT.) CONTENGONO SIA LE NORME NECESSARIE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO ORDINAMENTO SIA ALCUNE DISPOSIZIONI CHE IMPONGONO DETERMINATI DIVIETI A TUTELA DELLA REPUBBLICA DELLA DEMOCRAZIA.

AD ESEMPIO È VIETATA LA RIORGANIZZAZIONE, SOTTO QUALSIASI FORMA, DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA. (ARTICOLO 12)

LA DODICESIMA DISPOSIZIONE TRANSITORIA CONTIENE LE NORME RELATIVE ALL'ESILIO DEGLI EX PER LEI DI CASA SAVOIA, DELLE LORO CONSORTI E DEL LORO DISCENDENTI MASCHI. TALI NORME HANNO PERSO LA LORO EFFICACIA LA FINE DEL 2002 E SEGUITO ALLA LEGGE COSTITUZIONALE PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEI COMMI PRIMA E SECONDA DELLA TREDICESIMA DISPOSIZIONE TRANSITORIE FINALI DELLA COSTITUZIONE, PER CUI I SAVOIA DOPO OLTRE CINQUANT'ANNI DI ESILIO SONO POTUTI RIENTRARE IN ITALIA.